



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20055 – Vimodrone

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: **GFOU79**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 20 DEL 17/07/2026

COPIA

Ufficio: POLIZIA LOCALE

OGGETTO:	DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE, OVVERO LA CESSIONE A TERZI A QUALSIASI TITOLO, DI OGNI TIPO DI BEVANDA IN CONTENITORI DI VETRO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIMODRONE.
----------	--

IL SINDACO

PRESO ATTO che durante la stagione estiva, in concomitanza con la chiusura delle scuole, si registra una forte concentrazione di giovani nelle aree pubbliche del territorio comunale;

PRESO ATTO del preoccupante incremento, registrato in particolare nei mesi estivi e nelle aree di aggregazione giovanile, del fenomeno dell'abuso di bevande alcoliche tra i giovani e i giovanissimi, con conseguenti rischi per la salute dei consumatori, frequenti episodi di disturbo alla quiete pubblica, risse e atti vandalici;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini residenti e dei riscontri degli operatori di Polizia Locale e Carabinieri relativi a fenomeni di disturbo della quiete pubblica, degrado urbano, abbandono di contenitori di vetro e lattine per bevande alcoliche sulla pubblica via, legati alla "malamovida" nelle ore notturne;

VALUTATA la necessità di contemperare le esigenze di svago e le attività economiche con il diritto alla salute, alla quiete pubblica e alla sicurezza dei

cittadini, limitando l'accessibilità alle bevande alcoliche in contenitori di vetro destinate al consumo incontrollato in aree pubbliche;

VALUTATA l'opportunità di adottare misure idonee atte a contrastare i pericoli derivanti dall'abuso di alcool e dall'utilizzo improprio dei contenitori in vetro, nonché le situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

CONSIDERATO che l'abbandono di bottiglie e contenitori di vetro sul suolo pubblico rappresenta un grave pericolo per l'incolumità dei cittadini, potendo tali oggetti essere utilizzati come strumenti impropri di offesa in caso di alterchi, episodi di risse e/o microcriminalità, oltre a costituire un fattore di degrado urbano e un rischio di lesioni per i cittadini, gli animali e i lavoratori del servizio di igiene ambientale;

CONSIDERATO altresì che nell'euforia collettiva le bevande in contenitori di vetro potrebbero far registrare episodi di uso improprio degli stessi, nonché dispersione nelle aree di consumo e nelle aree immediatamente adiacenti, i cui frammenti in caso di rottura potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO che sussista la necessità di fornire regole commerciali e comportamentali per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da gruppi numerosi di persone;

RITENUTO di dover porre in essere azioni a tutela della cittadinanza, in grado inoltre di preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di sicurezza per i cittadini in genere;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931;

VISTO il D.L. n 92/2008 convertito con la L. n 125/2008;

VISTO l'art. 50 del D.lgs 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedirne la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

VISTO il D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno,

VISTO il D.L. n 14/2017, convertito con modifiche in L. 48/2017;

VISTA la L. n 689/1981 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs n 114/1998;

VISTI gli articoli 23, 24, 26, 27 e 28 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vimodrone;

RITENUTO che sussistano le condizioni di contingibilità e urgenza strettamente correlate alla peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano le azioni sopra descritte;

ORDINA

1. a chiunque svolga, in qualsiasi forma e compresi i distributori automatici, attività di vendita o somministrazione di bevande, vendere per asporto, ovvero cedere a terzi per qualsiasi titolo, ad esclusione della consegna a domicilio, bevande in bottiglie e in bicchieri di vetro dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vimodrone e fino al 15 Settembre 2026;

2. consumare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vimodrone e fino al 15 Settembre 2026;

3. In occasione della “Notte XL” le disposizioni di cui sopra saranno attive per tutta la durata della manifestazione;

4. abbandonare in luogo pubblico bottiglie di vetro o contenitori simili;

Le attività autorizzate hanno la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e di somministrare e consentire il consumo delle bevande in vetro esclusivamente all'interno dei locali e/o aree di pertinenza;

Gli esercenti delle attività autorizzate hanno l'obbligo d'informare l'utenza dei divieti contenuti nella presente ordinanza attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti agli ingressi degli esercizi.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Vimodrone, nonché sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

-  Al Prefetto di Milano;
-  Al Questore di Milano;
-  Al Comando dei Carabinieri di Vimodrone;
-  Al Comando di Polizia Locale di Vimodrone.

Il personale del Corpo di Polizia Locale e tutti coloro cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza

AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca reato (con particolare riferimento all'art. 689 c.p. in caso di minori di anni 16), l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- **Sanzione Amministrativa Pecuniaria:** applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 500,00** ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), territorialmente competente, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Chiunque vi abbia interesse, avverso la presente ordinanza può proporre ricorso gerarchico al Prefetto di Milano entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vimodrone.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n 241, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vimodrone, ovvero al Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vimodrone.

Sindaco

f.to VENERONI DARIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005